



All. 2 del Disciplinare di gara

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di Assistenza e Consulenza assicurativa

1. PREMESSO CHE:

- Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche “AU” o “Committente”) ha deliberato l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza assicurativa
- a tal fine AU – con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. ____ del ____ - ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del suddetto servizio per un periodo di 36 (trentasei) mesi;
- la società _____ è risultata aggiudicataria del servizio oggetto di gara e, per l’effetto la stessa ha manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto, nel Capitolato tecnico ed in tutta la documentazione di gara;

tutto ciò premesso:

AU affida all’ Società _____ sita in _____ (di seguito “Fornitore”) il presente contratto per la fornitura del servizio in oggetto, alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei quali in caso di difformità prevale su ciascuno di quelli che lo segue:

- Specifica tecnica ;
- Disciplinare di gara;



- Offerta tecnica del Fornitore;

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E PERIODO DI VALIDITA'

L'oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di assistenza e consulenza assicurativa per Ocsit e per la società SFBM così come ampiamente descritto nella specifica tecnica e nell'offerta tecnica del fornitore.

La durata del contratto è pari a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori 36 mesi

4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nella specifica tecnica.

Per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio a svolgere le attività stabilite nella specifica tecnica, nei termini e con le modalità previste nella medesima.

4. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per il servizio oggetto del Contratto non comporta per AU alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione prevista nella misura fissa del 10% calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).

5. PAGAMENTO DEI PREMI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

AU provvederà al pagamento dei premi assicurativi, entro i termini contrattualmente previsti, per il tramite del Broker su cui incombe l'onere di trasmettere ad AU i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. La corresponsione degli importi al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c. Il Broker si impegna a rilasciare ad AU le



polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Il Broker deve consegnare ad AU, non oltre le 24 ore successive all'avvenuto pagamento, le ricevute di pagamento del premio e gli atti di quietanza.

Laddove il Broker non provvedesse al pagamento del premio risponderà delle conseguenze derivanti dal ritardato pagamento nonché dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art 3 della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e segnatamente quanto stabilito nella determina n. 4/11 della AVCP che al punto 4.10 prevede espressamente che "Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni 37 prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale."

6. GESTIONE DEL CONTRATTO

L'unità di AU incaricata della gestione tecnica del Contratto per quanto di competenza di OCSIT è:

Ing. Marco Primavera

Direzione organismo centrale di stoccaggio italiano

Per quanto di competenza di SFBM è



Funzione affari legali e Societario

Avv. Maria Giuseppina Carella

7. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto divieto assoluto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto. L'eventuale cessione sarà nulla.

È fatto divieto assoluto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto senza previa autorizzazione da parte di AU.

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio ed al rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

9. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI.

Il Broker affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

10. RISOLUZIONE

AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste nel presente contratto e nella specifica tecnica.

In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.



11. RECESSO

Ai sensi dell'art. 1373 c.c., AU si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto nell'ipotesi in cui venga meno, per cause esterne indipendenti dalla propria volontà, il contratto di assicurazioni stipulato per il tramite del Broker.

AU comunicherà al Fornitore la propria volontà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con un preavviso di 30 giorni. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo e/o risarcimento del danno.

12. CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 10 giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l'altra Parte.

Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Roma.

13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da AU e consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it.

Con la stipula della presente il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da AU ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.



Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AU a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad AU stesso.

14. OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS N. 231 DEL 2001 E AL CODICE ETICO

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.acquirenteunico.it.

Con l'accettazione della presente il Fornitore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere il Committente manlevato e indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..

15. SUBAPPALTO

si applica quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 10 della L. 238/2021.

16. ELEZIONE DI DOMICILIO



A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, connessa e comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come segue: (i) quanto ad AU presso la sede legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 45 (ii) quanto al Fornitore, in, _____

Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le attività riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R, oppure a mezzo posta certificata (PEC) ed indirizzate al suddetto domicilio eletto, anche se non più attuale, salvo che non ne sia stata preventivamente comunicata la variazione a mezzo telegramma o raccomandata A/R.

Letto approvato e sottoscritto

Roma – _____, li _____

Per Acquirente Unico S.p.A.

Per il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 (Corrispettivi), Art. 6 (Pagamento dei premi e tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 8 (Cessione del contratto e del credito), Art. 9 (Obblighi di riservatezza), Art. 11 (Risoluzione), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Controversie),

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Roma - _____, li _____

Allegati parte integrante del presente Contratto:



- 1) Specifica Tecnica *
- 2) Disciplinare di gara *
- 3) Offerta tecnica del Fornitore*;

** Documento già in Vostro possesso*